



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede che il Capo dipartimento: “a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e approvato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/10160 del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 29 aprile 2024, n. 56 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*).

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 novembre 2021, n. 492 di istituzione e articolazione della predetta Unità di missione per il PNRR;

VISTO, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2024, n. 17, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- a)** direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA);
- b)** direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
- c)** direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
- d)** direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF).
- e)**

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi del secondo, terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 2, del D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, i capi dipartimento *“...adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è*

previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto”;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale appartenente al comparto Dirigenza, Area Funzioni Centrali;

VISTO il D.M. del 29 dicembre 2023, n. 455, con il quale è stato adottato il Manuale di misurazione e valutazione della performance secondo quanto disposto dall'articolo 7 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il Documento di economia e finanza 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il D.P.R. del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento energia al dott. Federico Boschi;

VISTO il Piano integrato attività e organizzazione 2024-2026 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, adottato con D.M. n. 40 del 31 gennaio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 21 febbraio 2024 al n. 537;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante “*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026*”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024, al n. 68;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 gennaio 2024, n. 22, per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale – esercizio finanziario 2024 – ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale 14 marzo 2024, n.100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055;

CONSIDERATO che la Direttiva generale sopra citata costituisce lo strumento di pianificazione e di indirizzo annuale e contiene gli obiettivi settoriali e trasversali assegnati ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali contenuti nella Nota Integrativa, nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'anno 2024 di competenza dei Dipartimenti, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

RITENUTO necessario completare il processo di programmazione, ai fini dell'attuazione della Direttiva generale, assegnando ai Direttori generali gli obiettivi operativi annuali e gli ulteriori obiettivi finalizzati al miglioramento dell'attività istituzionale, nonché le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza, con esclusione delle risorse destinate alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale e ferme restando le risorse necessarie alla copertura delle spese per l'espletamento delle missioni e per le esigenze di funzionamento degli uffici del Dipartimento;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati i Direttori Generali preposti alle Direzioni Generali incardinate nel Dipartimento DiE, in particolare:

- la dott.ssa Marilena Barbaro ha ricevuto l'incarico di direttore della direzione generale direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) con D.P.C.M. del 21.05.2024;
- il dott. Alessandro Noce ha ricevuto l'incarico di direttore della direzione generale direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) con D.P.C.M. del 31.05.2024;
- il dott. Andrea Maria Felici ha ricevuto l'incarico di direttore della direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) con D.P.C.M. del 21.05.2024;
- l'ing. Stefania Crotta ha ricevuto l'incarico di direttore della direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) con D.P.C.M. del 31.05.2024;

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

SENTITI i Direttori Generali preposti alle Direzioni Generali incardinate nel Dipartimento DiE;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione delle risorse finanziarie e umane e dei correlati obiettivi)

1. Fermo restando il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 gennaio 2024, n. 22, per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale – esercizio finanziario 2024 - al fine di dare attuazione ai programmi ed agli indirizzi del Ministro sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento energia gli obiettivi di cui all'allegato A, nonché le correlate risorse finanziarie, di cui all'Allegato B.
2. La quantificazione delle citate risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, è quella definita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2024 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”, nonché dei residui di stanziamento in corso di accertamento, ai sensi dell'art. 34-bis della legge n.196/2009.
3. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, compresi gli accantonamenti in forma di provvedimenti legislativi in corso di gestione, si intendono acquisiti automaticamente nella predetta direttiva e se ne terrà conto nella relazione finale, in coerenza con quanto riportato nelle note integrative a consuntivo.
4. Le ulteriori eventuali disponibilità derivanti da sopravvenute variazioni di bilancio sono da intendersi assegnate alle direzioni generali titolari delle relative funzioni di competenza, sulla base delle vigenti norme di organizzazione.
5. Le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle direzioni generali sono assegnate secondo l'attuale dotazione disponibile nelle aree e strutture da esse dipendenti, di cui all'Allegato C.

Articolo 2

(Attuazione dell'articolo 2, comma 7, del D.P.C.M. n. 128 del 2021)

1. I titolari delle direzioni generali trasmettono al Capo dipartimento, ai fini del preventivo nulla osta all'adozione di cui all'articolo 2, comma 7, secondo e terzo periodo, del D.P.C.M. n. 128 del 2021, i seguenti atti e provvedimenti:
 - a) convenzioni con gli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché accordi di programma o altri atti aventi natura convenzionale con soggetti di diritto pubblico;

- b) atti e provvedimenti presupposti ad impegni di spesa, ivi inclusi quelli di approvazione della spesa, di ammontare superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) appostati sui capitoli aventi natura di investimenti;
- c) richieste di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione.

Gli schemi di atti e di provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Capo dipartimento almeno 15 giorni prima del termine di adozione, corredati dalla documentazione di supporto. Il Capo dipartimento verifica gli atti e i provvedimenti per i profili attinenti all' idoneità degli stessi al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il Capo dipartimento si esprime entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e dei provvedimenti, decorsi i quali il nulla osta si intende acquisito. In caso di atti e provvedimenti che, in relazione a termini perentori posti dagli Organi preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile o di legittimità, siano caratterizzati da termini urgenti ineludibili, la direzione generale proponente potrà richiedere, in via eccezionale, che la verifica avvenga nel corso di una riunione congiunta, anche con modalità di video presenza, fermo restando che gli schemi degli atti e dei provvedimenti da valutare dovranno essere trasmessi entro almeno 2 giorni lavorativi prima della riunione.

2. Il Capo dipartimento effettua una comunicazione al Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, di ogni eventuale diniego del nulla osta, corredato dagli esiti della verifica di cui al comma 1.

3. Il Capo dipartimento, nel caso di inerzia di una direzione generale nell'azione amministrativa per l'esercizio finanziario corrente, ovvero in caso di inerzia in relazione all'attuazione del PNRR, qualora ravvisi che l'inerzia sia dipendente dalla mancata adozione di atti e di provvedimenti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sollecita il titolare della direzione generale ad istruire entro 30 giorni gli atti e i provvedimenti individuati. Decorso inutilmente tale termine, il Capo dipartimento avoca a sé l'attività istruttoria, che viene posta in essere anche in interazione diretta con le divisioni competenti per materia. Una volta adottato l'atto o il provvedimento in via sostitutiva, il Capo dipartimento lo trasmette al titolare della direzione generale per l'adozione di ogni eventuale ulteriore atto o provvedimento conseguente, ivi inclusa l'adozione degli atti di imputazione della spesa sui pertinenti capitoli. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia è comunicato al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Articolo 3

(Direttive operative per la gestione delle attività)

1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 2 e in conseguenza dell'attribuzione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, i titolari delle direzioni generali sono competenti:

- a) ad assumere impegni di spesa ed emettere i relativi ordini di pagare, entro i limiti dettati dalle effettive disponibilità finanziarie, sui fondi di competenza, cassa, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio di pertinenza;
- b) a firmare atti e provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi affidati alle direzioni generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico;
- c) a firmare, sentito il Capo dipartimento, gli incarichi di missione, nazionali ed internazionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei pertinenti capitoli di bilancio, al fine di garantire la copertura delle spese;
- d) a svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli acquisti e le acquisizioni della P.A., anche mediante procedure ad evidenza pubblica, tra cui la stipula dei contratti di competenza, la sottoscrizione degli atti costituenti determinazioni a contrarre, di bandi di gara, di inviti alla presentazione dei progetti, di decreti di approvazione di graduatoria relativi alla concessione di contributi, nonché di risposte a pareri di carattere generale.

Articolo 4

(Monitoraggio delle attività)

1. I titolari delle direzioni generali organizzano l'azione amministrativa della struttura di competenza in modo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi operativi e al rispetto dei termini dei procedimenti e dei processi di attuazione di cui sono responsabili. A tal fine, gli stessi titolari effettuano un monitoraggio periodico sul processo di attuazione e informano il Capo dipartimento dei risultati, segnalando sollecitamente eventuali scostamenti o fattori di criticità che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi o che rendano necessaria una riformulazione o una revisione dell'obiettivo stesso.
2. Il Capo del dipartimento può convocare periodicamente i direttori generali per il monitoraggio dell'andamento delle attività, ovvero richiedere ogni utile informazione al fine di monitorare il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla decretazione attuativa delle norme di legge, il Capo dipartimento può convocare, periodicamente, i direttori generali anche per acquisire relazioni di monitoraggio sul grado di attuazione della normativa di rango primario.

Articolo 5

(Direttive operative per il coordinamento tra Dipartimento e Direzioni Generali)

1. I titolari delle direzioni generali inoltrano, con cadenza bimestrale, resoconti al Capo Dipartimento in ordine agli atti di seguito indicati:
 - a) atti di qualsiasi natura inviati alla firma del Ministro e del Sottosegretario di Stato;
 - b) atti relativi alla richiesta di pareri al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, e all'Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro o ad altri organi terzi;
 - c) atti relativi alle risposte per relazioni al Parlamento e alla Corte dei conti;
 - d) atti relativi al grado di attuazione della normativa primaria;
 - e) atti relativi allo stato di avanzamento delle procedure di spesa dei fondi per politiche straordinarie (SIE, PNRR, FSC).
2. I titolari delle direzioni generali supportano il Capo dipartimento in tutte le attività concernenti le relazioni europee e internazionali nelle materie di competenza.
3. I titolari delle direzioni generali, sentito il Capo dipartimento, inviano gli schemi degli atti legislativi, i pareri o le proposte riguardanti emendamenti e, comunque, ogni atto di natura regolamentare e non regolamentare, per l'esame dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro o dell'Ufficio legislativo ad eccezione di quelli diversamente disciplinati nell'allegato A; sono fatti salvi gli adempimenti che debbono essere eseguiti nell'immediato, rispetto ai quali il Capo dipartimento, informato per le vie brevi, ne viene posto formalmente a conoscenza.
4. In ordine agli atti relativi ai rapporti con il C.I.P.E.S.S. e il C.I.A.E., i titolari delle direzioni generali provvedono, tempestivamente, alla loro istruttoria, al fine di consentire al Capo dipartimento l'adeguata partecipazione alle riunioni preparatorie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, per la predisposizione della documentazione necessaria al Ministro per la sua partecipazione alle sedute del C.I.P.E.S.S. o del C.I.A.E.
5. Sono inviate, per conoscenza, al Capo dipartimento le informative di qualsiasi natura, ivi comprese le bozze di comunicati stampa, dirette al Ministro, al Viceministro, agli uffici di Gabinetto, al Sottosegretario di Stato, all'Ufficio stampa e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in generale, fatta salva la

disciplina a tutela del dipendente che segnala un illecito, di cui al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6. Gli atti a firma del Capo dipartimento sono presentati con appunto/relazione di accompagnamento firmati dal competente direttore generale.

7. Il Capo dipartimento coordina la partecipazione delle direzioni generali ai seguenti incontri:

- a) riunioni convocate presso il Ministero dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Viceministro e dal Sottosegretario di Stato;
- b) riunioni convocate dagli altri dipartimenti o da direzioni generali incardinate in altri dipartimenti;
- c) riunioni e/o conferenze programmate presso altri Ministeri o Istituzioni nazionali;

9. I direttori generali assicurano il rispetto delle scadenze indicate per le risposte a quesiti, interrogazioni, pareri o altro, con priorità in ordine ai casi in cui il lasso temporale residuo non consenta al Dipartimento di esprimere la propria posizione su una specifica materia di competenza.

Articolo 6

(Ulteriori aspetti organizzativi)

1. I titolari delle direzioni generali di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Ufficio Centrale di Bilancio, informandone simultaneamente il Dipartimento, i provvedimenti con i quali attribuiscono ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali delle rispettive direzioni generali gli incarichi e la responsabilità dei programmi di azione o delle altre funzioni di competenza e le conseguenti risorse umane e finanziarie.

2. I titolari delle direzioni generali e i relativi dirigenti devono monitorare e rafforzare, continuativamente, il presidio sulle misure di prevenzione della corruzione, nonché quello sul rispetto degli obblighi di trasparenza, mediante l'attivazione e il monitoraggio costante di processi idonei, in coerenza con il vigente Piano triennale attività e organizzazione.

3. Gli atti di indirizzo, di coordinamento o comunque di portata generale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono emanati dal Capo dipartimento sentito il direttore generale competente, fatti salvi gli atti di competenza dell'autorità politica.

4. I titolari delle direzioni generali danno tempestiva informazione al Capo dipartimento sulle nomine e/o designazioni effettuate, ove possibile anche in via preventiva.

Articolo 7

(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. I direttori generali adottano atti idonei a dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, verificano la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati dal personale di appartenenza e segnalano eventuali carenze agli uffici competenti per materia. Vigilano, altresì, affinché nelle strutture di competenza vengano adottate le misure atte a prevenire i rischi organizzativi e/o psicosociali.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Le attività poste in essere dalle direzioni generali per il perseguimento della presente Direttiva di Dipartimento devono essere correlate ad una specifica azione di monitoraggio che dia ragione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli interventi della pubblica Amministrazione.
2. In caso di evoluzione degli obiettivi e della programmazione sulla base degli indirizzi del Ministro, ovvero di assegnazione di ulteriori obiettivi nonché di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo del Ministero per effetto di sopravvenute modifiche normative, si opererà, secondo la vigente normativa, alla revisione della presente Direttiva di Dipartimento.
3. Il presente provvedimento è comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza e all'Organismo Indipendente per la Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dott. Federico Boschi